Avv. Ornella Sarcuto
Via G. Abela, n. 10 – Palermo
ornella.sarcuto@legalmail.it

Avv. Salvatore L. Sinatra
Via Roma, n. 14 – Marsala
salvatoresinatra@pec.ordineavvocatimarsala.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – PALERMO

RICORSO

della società **TAVOLO 14 S.R.L.S.** (con sede in Marsala (TP), in via Giacinto Bruzzesi n. 30, P.IVA 02664270812), in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Giovanni Maltese, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. Salvatore L. Sinatra del Foro di Marsala (CF SNTSVT78M02G273D), e, anche disgiuntamente, dall'avv. Ornella Sarcuto (CF SRCRLL78D48A089V) presso il cui studio in Palermo, via G. Abela, n. 10, dichiara di eleggere domicilio. (Si indicano per le comunicazioni i seguenti indirizzi: ornella.sarcuto@legalmail.it, salvatoresinatra@pec.ordineavvocatimarsala.it; FAX 091-6125788)

CONTRO

1°) l'**Assessorato Regionale delle Attività Produttive**, in persona dell'Assessore pro tempore, dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

2°) l'**Assessorato Regionale delle Attività produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive,** in persona del suo legale rappresentante p.t., dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

E NEI CONFRONTI

1°) Creuza de Ma di Elena Catia Villaggio, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Riposto (Catania) nella Via Roma n. 57 , n. 1/E;

2°) della **Maina srl** in persona del suo legale rapp.te pro tempore, con sede in Capo D'Orlando nella Via Santa Lucia n. 7;

3°) della **GTM Energy s.r.l.**, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, con sede in Bagheria (PA), via Petronio n. 1/E;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA MISURA CAUTELARE

A) del decreto n. 1055 del 5 luglio 2018, con il quale il Dirigente Generale dell' Assessorato Regionale delle Attività Produttive, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, nell'ambito dell'attuazione dell'azione 3.5.1_01, "*Aiuti alle imprese in fase di avviamento*", avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello del PO FESR 2014/2020, ha approvato "*l'elenco definitivo del primo gruppo di istanze ammissibili, finanziabili, non finanziabili e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione*", nella parte in cui l'istanza della ricorrente è stata ritenuta non ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto stante la mancata assegna-

zione di n. 25 punti per la "cantierabilità";

B) dello "*elenco definitivo del primo gruppo di istanze ammissibili, finanziabili, non finanziabili e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione*", approvato con D.D.G. n. 1055 del 5 luglio 2018, nella parte in cui l'istanza della ricorrente è stata ritenuta non ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto stante la mancata assegnazione di n. 25 punti per la "cantierabilità";

C) del decreto n. 679 del 10 maggio 2018 con il quale il Dirigente Generale dell' Assessorato Regionale delle Attività Produttive, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, ha approvato "*l'elenco provvisorio delle istanze ammissibili, finanziabili e non finanziabili, e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione, di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.5.1_01*", nella parte in cui l'istanza della ricorrente è stata ritenuta non ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto stante la mancata assegnazione di n. 25 punti per la "cantierabilità";

D) dell'elenco provvisorio delle istanze ammissibili, finanziabili e non finanziabili, e non ammissibili, approvato con D.D.G. n. 679 del 10 maggio 2018, nella parte in cui l'istanza della ricorrente è stata ritenuta non ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto stante la mancata assegnazione di n. 25 punti per la "cantierabilità";

E) della nota prot. n. 48826/85 del 6 settembre 2018, con la quale il Dirigente del Servizio 8 Insediamenti Produttivi, con riferimento alla richiesta di riesame inviata dalla ricorrente in data 17 maggio 2018, ha comunicato che "*la Commissione di valutazione con verbale n. 33 del 07/06/ 2018 ha confermato il punteggio precedentemente attribuito e, pertanto, la inammissibilità della stessa istanza*";

F) del verbale (non conosciuto) della Commissione di Valutazione n. 33 del 07 giugno 2018;

G) ove occorra, dell'Avviso pubblico Relativo all'Azione 3.5.1_01 del PO "*Aiuti alle imprese in fase di avviamento- Bando a sportello in esenzione,* punto 4.4., commi 1 e 2.

FATTO

Entro i termini e con le modalità previste al paragrafo 4 e ss dell'Avviso Pubblico Relativo all'Azione 3.5.1_01 del PO "*Aiuti alle imprese in fase di avviamento- Bando a sportello in esenzione*" *–v.doc.1-* (d'ora innanzi "l'Avviso Pubblico") la società ricorrente, in data 29 settembre 2017, ha trasmesso a mezzo pec la domanda di ammissione alle agevolazioni previste per la realizzazione di progetti di investimento in Sicilia, in attuazione dell'Asse 3 Azione 3.5.1 del POR FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -*v.doc.2*-

Il progetto -*per il quale è stata richiesta l'agevolazione finanziaria prevista dal Bando*-, prevede la realizzazione di un ristorante, moderno e funzionale, nel centro storico di Marsala, attraverso il recupero e la riqualificazione di un prestigioso e monumentale edificio sito nella Via Cammareri Scurti.

All'esito della prima fase istruttoria, la domanda di ammissione presentata dalla società ricorrente (ordine progressivo di prenotazione n. 115, progetto n. 05TP5610110407) è stata ritenuta **Ricevibile** (inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal Avviso; completezza e regolarità della domanda e degli allegati; rispetto delle condizioni di cui al par. 2.1) ed **Ammissibile** (Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al par. 2.2) così come risulta dal DDG 355 del 07 marzo 2018 e dall'allegato elenco provvisorio delle istanze ritenute ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause dell'esclusione –*v.doc. 3*- .

In ragione di ciò, secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico (paragrafo 4.5 n. 4 e 5), il Servizio "Insediamenti Produttivi" ha, quindi, trasmesso la domanda proposta da Tavolo 14 srl s ritenuta ammissibile ad una apposita Commissione di Valutazione, nominata con Decreto del Dirigente Generale, per la valutazione nel merito del progetto e l'attribuzione dei punteggi.

All'esito di quest'ulteriore fase di valutazione, è stato pubblicato il DDG 679 del 10 maggio 2018 e l'allegato elenco provvisorio delle istanze ritenute ammissibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause dell'esclusione –*v.doc.4*-, dal quale si è appurato che la domanda progressivo 115 riferibile a Tavolo 14 srls non è stata ritenuta ammissibile per aver raggiunto "*un punteggio criteri di selezione (punteggio totale 45) inferiore al minimo (50 punti)*".

Infatti, alla stregua del paragrafo 4.6 dell'Avviso Pubblico, le domande saranno considerate ammissibili con il conseguimento di un punteggio minimo di almeno 50 punti totali ottenuti dalla somma dei punteggi assegnati fra i "Criteri di selezione" e i "Criteri di premialità", dei quali almeno 45 punti, attribuiti nell'ambito dei "Criteri di selezione" e 5 punti nei "Criteri di premialità".

Nel caso di specie, esaminando i dati contenuti nell'elenco provvisorio allegato al DDG 679 del 10 maggio 2018, è emerso che la Commissione di Valutazione, in relazione ai criteri di selezione e ai criteri di premialità, ha attribuito al progetto della società ricorrente i seguenti punteggi:

Criteri di selezione

1) 10 punti per Coerenza delle competenze possedute dai proponenti rispetto alla specifica attività della nuova impresa;

2) 5 punti per Capacità dell'impresa di introdurre nuove soluzioni organizzative e produttive nel mercato di riferimento;

3) 3 punti per Robustezza (completezza, attendibilità e pertinenza) delle analisi relative alle potenzialità nel mercato di riferimento;

4) 3 punti per Adeguatezza delle strategie di marketing

5) 5 punti per Sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa

6) **0 punti per Cantierabilità** (possesso di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per l'avvio dell'iniziativa)

7) 1 punti per Effetti sociali attesi

8) 10 punti Contributo del progetto alla creazione di occupazione stabile

per un totale di 37 punti su un punteggio massimo di 80 attribuibili.

Criteri di premialità

1) 2 punti per Integrazione con la pertinente area tematica della S3 regionale

2) 0 punti per Ottenimento del rating della legalità

3) 3 punti per Adesione a un contratto di rete o altra forma aggregata

4) 0 punti per Previsione di una gestione inclusiva, nel rispetto del principio di pari opportunità e non discriminazione

5) 3 punti per Presenza tra i proponenti di una componente femminile o giovanile

6) 0 punti per Presenza tra i proponenti di soggetti che intraprendono "percorsi di legalità" consentiti dalla legislazione vigente

7) 0 punti per Utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata,

per un totale di 8 punti su un punteggio massimo di 20 attribuibili.

Ciò che immediatamente è balzato agli occhi della società ricorrente è stata la mancata attribuzione di 25 punti per il requisito della cantierabilità, che la Commissione di valutazione ha considerato come non sussistente.

Tempestivamente eseguito l'accesso agli atti, è stato riscontrato che la Commissione di Valutazione non ha attribuito alcun punteggio per il criterio di selezione della Cantierabilità (inteso quale possesso di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per l'avvio dell'iniziativa), perché tra gli allegati, inoltrati unitamente alla domanda di ammissione, è stato erroneamente trasmesso un file pdf nominato "*cantierabilità*" che, però, riguardava la cantierabilità di un altro progetto di un'altra società e non la cantierabilità del pro-

getto della ricorrente Tavolo 14 srl s.

Sicché, in data 17 maggio 2018, la società ricorrente, avvalendosi della facoltà prevista dal punto 4.7 dell'Avviso, trasmetteva al competente Ufficio una pec contenente una motivata richiesta di riesame –*v.doc.5*-, evidenziando che:

-Tavolo 14 srl s, sin dalla data di presentazione del progetto, aveva ed ha la piena cantierabilità dell'iniziativa, in quanto in possesso del Provvedimento Unico n. 2881 del 29/09/2017 –*v. doc.6*- rilasciato dal Comune di Marsala, con il quale si autorizzano tutti i lavori oggetto del progetto in esame;

- tra la documentazione allegata alla domanda di finanziamento inoltrata dalla ricorrente è presente un file denominato "*cantierabilità*", ma, per un mero errore materiale, si tratta di un file sbagliato, contenente la cantierabilità di un'altra società.

Pertanto, la ricorrente richiedeva, previo riconoscimento del requisito della cantierabilità, certamente sussistente già al momento dell'invio della domanda, l'attribuzione di 25 punti previsti per il richiamato "*criterio di selezione"*, la modifica degli elenchi provvisori e la conseguente valutazione di ammissibilità al finanziamento del progetto della Tavolo 14 srl s.

Il legittimo riconoscimento dei 25 punti, infatti, avrebbe consentito alla società ricorrente di raggiungere un punteggio complessivo di 70 punti -*di cui 62 nei criteri di selezione e 8 nei criteri di premialità*- ben al di sopra del punteggio minimo previsto per l'ammissibilità delle agevolazioni e per la collocazione utile in graduatoria.

Con DDG 1055 del 05 luglio 2018 veniva approvato l'elenco definitivo del primo gruppo di istanze ammissibili, finanziabili, non finanziabili e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione –*v.doc.7*- nel quale risulta confermata la non ammissibilità dell'istanza della ricorrente per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto stante la mancata attribuzione di n. 25 punti per il criterio della "Cantierabilità dell'iniziativa".

Successivamente, in data 06 settembre 2018, con nota prot. n. 48826/85, il Dirigente del Servizio 8 Insediamenti Produttivi, con riferimento alla richiesta di riesame inviata dalla ricorrente in data 17 maggio 2018, ha comunicato che "*la Commissione di valutazione con verbale n. 33 del 07/06/ 2018 ha confermato il punteggio precedentemente attribuito e, pertanto, la inammissibilità della stessa istanza*".–*v.doc.8*-.

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 1, lettera b), legge n. 241 del 1990; degli artt. 38, comma 2 bis, del d.lgs. 18 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016. Violazione del principio di imparzialità e

buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), del principio di leale collaborazione, dei principi in materia di soccorso istruttorio, nonché dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e del *favor partecipationis*. Violazione e falsa applicazione dei punti 4.4. e 4.7 dell'Avviso pubblico. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti, sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Come chiarito in fatto, alla ricorrente non è stato attribuito il punteggio (n. 25 punti) per la "*Cantierabilità dell'iniziativa*", in quanto, erroneamente, unitamente all'istanza è stato trasmesso un file relativo alla cantierabilità di altro progetto intestato ad altra società. Sicché, inopinatamente, la commissione ha ritenuto il requisito non documentato.

Ma, trattandosi all'evidenza di un **mero errore materiale**, l'amministrazione, anziché procedere *sic et simpliciter* a non assegnare il relativo punteggio, avrebbe dovuto attivare il cd. soccorso istruttorio e consentire alla ricorrente di fornire chiarimenti ed esibire il documento correttamente riferito alla cantierabilità della propria iniziativa progettuale.

Come è noto, infatti, il soccorso istruttorio è un istituto di carattere generale previsto dall'art. 6, comma 1, lett. B), della l. n. 241 del 1990, il quale attribuisce all'amministrazione la facoltà di chiedere "*il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete (...) e ordinare esibizioni documentali*".

Tale istituto, secondo la giurisprudenza amministrativa, è da ritenersi doverosamente applicabile anche ai casi nei quali vi siano stati errori materiali nelle istanze volte ad ottenere finanziamenti pubblici, poiché in siffatte ipotesi "*una eventuale incompletezza della domanda, lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, costituisce, piuttosto, il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della norma generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. B), della legge n. 241 del 1990, la quale impone all'amministrazione di richiedere all'interessato non solo "la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete" ma eventualmente anche di "ordinare esibizioni documentali".* L'attività istruttoria integrativa, come è noto, non si pone in contrasto con il principio della par condicio tra i partecipanti alle procedure amministrative di massa (o, comunque, in cui siano interessati una pluralità indeterminata di soggetti), che la giurisprudenza prevalente individua quale limite estrinseco del dovere di soccorso istruttorio *(si veda, ex multis, Cons. St., V, 5 dicembre 2012, n. 6248)*" (TAR Sardegna, sez. I, 15.7.2016, n. 616; nello stesso senso, tra le tante, TAR Sardegna, sez. I, 29 ottobre 2015, n. 1088; TAR Sardegna, sez. I, 7.2.2018, n. 75).

In particolare, la latitudine del dovere di soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della

legge n. 241 del 1990 impone di ricomprendere nel suo ambito di applicazione anche le ipotesi in cui gli errori materiali si concretizzano in una discrasia tra il soggetto istante e quello cui si riferisce la documentazione allegata.

Al riguardo, in una recentissima pronuncia, concernente un caso nel quale era stata "*rilevata la evidente inconciliabilità tra domanda di partecipazione e l'ulteriore documentazione allegata alla medesima*", il TAR Sardegna (n. 527/2018) ha avuto modo di evidenziare che la portata letterale e sistematica del richiamato art. 6 lettera b) "*ne consente l'estensione anche al caso di specie*".

Infatti, sotto il profilo letterale, come accennato, l'art. 6 cit. prevede, tra i compiti del responsabile del procedimento, anche quello di "*ordinare esibizioni documentali*".

Invece, relativamente all'argomento sistematico, nella citata pronuncia si legge: "*... secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali - l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio trova un limite estrinseco nel rispetto del principio della par condicio (si veda, ex multis, Cons. St., V, 5 dicembre 2012, n. 6248). Tuttavia, tale orientamento deve essere rimeditato alla luce delle norme che si sono succedute a partire dall'art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. 163 del 2006, nella versione introdotta dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (...), all'art. 46, comma 1-ter, del medesimo d.lgs. n. 163/2006 (...); fino all'attuale art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, che non solo consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ma – con riguardo al documento di gara unico europeo (parte essenziale della domanda di partecipazione) – estende il soccorso anche alle ipotesi di mancata presentazione dello stesso, assegnando al concorrente un termine non superiore a dieci giorni «perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie[...]».*

Norme che riducono notevolmente la portata del principio del rispetto della par condicio nei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici e nel contempo ampliano l'istituto del dovere di soccorso istruttorio. Il che, inevitabilmente, si riflette anche sull'estensione del dovere di soccorso istruttorio nella generalità degli altri procedimenti di massa (o, comunque, in cui siano interessati una pluralità indeterminata di soggetti), nei quali, pertanto, è doveroso provvedere a quelle integrazioni documentali che consentano di superare la mancanza o incompletezza delle dichiarazioni presentate dagli interessati.

Inoltre, il principio della parità di trattamento, solitamente invocato quale limite del soccorso istruttorio (...), subisce un'ulteriore perdita di rilevanza proprio nell'ambito di quei procedimenti di massa nei quali l'attribuzione dell'utilità cui aspirano i partecipanti alla procedura non è operata attraverso una valutazione comparativa delle domande ma – come nel caso di specie – l'utilità (il contributo finanziario) è assegnata «sino ad esaurimento

delle risorse disponibili previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di cui all'Avviso »..." (TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 29 maggio 2018, n. 527).

Nella procedura per cui è causa, del resto, è la stessa amministrazione regionale ad avere previsto, a punto 4.7 dell'Avviso Pubblico, la possibilità, dopo la pubblicazione degli elenchi provvisori dei finanziamenti ammessi e di quelli non ammessi, di accesso agli atti e di presentazione di istanze di modifica degli elenchi medesimi, al fine evidente di dare spazio all'adempimento dell'obbligo legale di soccorso istruttorio.

Inoltre, non appare superfluo rammentare che il documento (errato) trasmesso unitamente all'istanza non rientrava tra quelli richiesti, dal punto 4.4 commi 1 e 2 dell'Avviso, a pena d'inammissibilità, bensì tra la documentazione che, ai sensi del punto 4.6, era necessaria per l'attribuzione del punteggio. Pertanto, l'attivazione del soccorso istruttorio non era finalizzata ad una inammissibile sanatoria retroattiva di una causa di esclusione.

Ed, in ogni caso, si ribadisce che, nel caso in esame, **il soccorso istruttorio** non avrebbe consentito l'integrazione della domanda attraverso la successiva presentazione di documenti totalmente assenti, **ma avrebbe semplicemente consentito di regolarizzare un documento errato ma già allegato nei termini prescritti.**

Ciò, peraltro, tenuto conto del fatto che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il documento corretto era esistente e già formato. Infatti, si tratta del Provvedimento Unico n. 2881 del 29/09/2017 (prodotto in sede di reclamo) rilasciato dal Comune di Marsala, con il quale si autorizzano tutti i lavori oggetto del progetto in esame.

L'amministrazione, dunque, in applicazione dei principi in materia di soccorso istruttorio (anche contenute nell'Avviso Pubblico), di buon andamento, ragionevolezza, proporzionalità e *favor partecipationis*, una volta ravvisato l'evidente errore materiale nell'allegazione del file sulla cantierabilità, avrebbe dovuto richiedere alla ricorrente quello corretto; e, in ogni caso, una volta ricevuto quest'ultimo con l'istanza di riesame/modifica degli elenchi presentata dalla ricorrente, avrebbe dovuto valutarlo ed assegnarle il punteggio previsto nell'Avviso, con conseguente ammissione al finanziamento della sua domanda.

Infine, è il caso di aggiungere che la mancata realizzazione del soccorso istruttorio e la mancata assegnazione alla ricorrente del punteggio per la cantierabilità non sembrano in alcun modo imposte dall'Avviso Pubblico, che al punto 4.4., ai commi 1 e 2, si occupa di individuare la documentazione richiesta a pena di ammissibilità della domanda, senza indicare in alcun modo quella erroneamente allegata dalla ricorrente. Non è un ca-

so, del resto, che la domanda di quest'ultima sia stata considerata ammissibile e che l'errore materiale in cui è incorsa ha dato luogo esclusivamente alla (illegittima e qui contestata) mancata attribuzione del punteggio.

Per il caso contrario in cui l'On.le Tribunale adito opini che la mancata attivazione del soccorso istruttorio e la mancata attribuzione del punteggio relativo alla cantierabilità erano imposte dall'Avviso Pubblico, se ne impugnano i citati commi 1 e 2 del punto 4.4., per le medesime ragioni di diritto sopra esposte con riferimento agli altri atti contestualmente impugnati con il presente ricorso.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris*, si rinvia alle argomentazioni appena spese al punto che precede.

Quanto al *periculum in mora*, si rappresenta all'On. le Tribunale adito che l'importo del finanziamento richiesto ammonta all'importante cifra di € 779.802,79 con la conseguenza che la mancata immediata ammissione al finanziamento, ovvero l'impossibilità di accedere allo stesso per eventuale scorrimento della graduatoria, potrebbe seriamente pregiudicare la realizzazione della stessa opera programmata, così vanificando l'iniziativa imprenditoriale della ricorrente e compromettendo il conseguente incremento occupazionale.

Peraltro, è da ritenersi corrispondente allo stesso interesse della pubblica amministrazione e dell'intera collettività che le somme erogate siano effettivamente impiegate sin da subito nella realizzazione dei progetti più meritevoli.

Del pari è nell'interesse collettivo evitare di dovere procedere *ex post*, ad opere realizzate e con aggravio di spese e di procedure, al recupero di somme indebitamente percepite da soggetti che, all'esito del giudizio di merito, si vedrebbero legittimamente scavalcati dagli aventi diritto.

Si chiede, pertanto, all'Ecc.mo Collegio di volere adottare le misure cautelari ritenute più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito, ivi compresa l'ammissione con riserva della ricorrente in posizione utile a godere del finanziamento di cui trattasi.

ISTANZA EX ART. 41 COMMA IV E 52 COMMA 2 C.P.A.

Tenuto conto dell'elevato numero di controinteressati, vale a dire tutti i soggetti inseriti nell'elenco delle istanze ammissibili che verrebbero superati in graduatoria dal ricorrente, si chiede di essere autorizzati ex art. 41, comma 4 c.p.a e art. 52 comma 2 c.p.a., alla notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive ovvero con le modalità rite-

nute più opportune.

Al riguardo, non appare superfluo rammentare che, in casi simili, Codesto Ecc.mo Presidente, ritenuto che l'art. 52 c.p.a. "*è da ritenersi estensivamente applicabile alla odierna fattispecie, "a garanzia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, anche attraverso la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet dell'Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte*" (v. TAR Palermo Sez. III, decreti pres.li n. 987/16 del 20.07.2016 e n. 989 del 25.07.2016)", ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante "*pubblicazione di copia del presente decreto e del ricorso sui siti internet dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con contestuale indicazione nominativa dei controinteressati, dello stato attuale del presente procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile*" (TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, Decreto Presidenziale n. 685 del 2 agosto 2018).

Per i suddetti motivi

VOGLIA L'ECC.MO PRESIDENTE

Autorizzare la ricorrente alla notifica per pubblici proclami del ricorso ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 4 e 52 comma 2 c.p.a., mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive ovvero con le modalità ritenute più opportune.

VOGLIA IL TRIBUNALE

In via preliminare

Concedere la misura cautelare ritenuta più idonea a tutelare la ricorrente nelle more della definizione del giudizio;

In via istruttoria,

ordinare l'esibizione del verbale n. 33 del 07 giugno 2018;

In via principale, nel merito:

Ritenere illegittimi e conseguentemente annullare i provvedimenti impugnati.

Vinte le spese del giudizio.

Si dichiara che il contributo di iscrizione a ruolo sarà pagato nella prescritta misura di € 650,00.

Palermo 3 ottobre 2018

(F.to Avv. Ornella Sarcuto)

Firmato digitalmente da:Salvatore Sinatra
Motivo:avv. Salvatore L. SInatra
Luogo:Marsala
Data:03/10/2018 18:21:26
ArubaPEC
Gestore di Posta Certificata ed Autorità di Certificazione